



**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 3

Torino, 13/02/2024

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE PER ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA, NONCHE' DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE 5°), IN OCCASIONE DELLA COPPA ITALIA DI BASKET MASCHILE "FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2024" E DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE "FRECCIAROSSA FINAL EIGHT FOUR 2024" - INALPI ARENA, PIAZZALE GRANDE TORINO 123 - DAL 14 AL 18 FEBBRAIO.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della



salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

• che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

• che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che "non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività...." nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

In relazione all'evento indicato in oggetto che avrà luogo da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio, con note dell'Ufficio di Gabinetto - Cat.A.4/24.GAB prot. 0033634 del 09/02/2024 e prot. 0034120 del 10/02/2024 la Questura richiede alla Città di valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

A. la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici; i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione

B. il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;

C. la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;

D. la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (oltre 5°).

Il divieto sarà attivo da **mercoledì 14 a sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 13.00** e fino a cessate esigenze e **Domenica 18 febbraio 2024 dalle ore 08.00** e fino a cessate esigenze nell'area cittadina compresa tra le

seguenti vie e piazze:

- corso IV Novembre (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Montelungo e via Barletta)
- via Barletta (ambo i lati nel tratto compreso tra corso IV Novembre e via Ettore Fieramosca)
- via Ettore Fieramosca (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Barletta e corso Sebastopoli)
- corso Sebastopoli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Fieramosca e via Tripoli)
- via Carlo Castelnuovo delle Lanze (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Baltimora)
- via Baltimora (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Carlo Castelnuovo della Lanze)
- via Baltimora (nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Tripoli)
- corso Agnelli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Baltimora e via Filadelfia)
- via Filadelfia (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Leo Lanfranco)
- via Lanfranco (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Filadelfia e via Bainsizza)
- via Bainsizza (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Lanfranco e corso Agnelli)
- corso Agnelli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Bainsizza e via Boston)
- via Boston (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Briccarello)
- via Briccarello (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Boston e via San Marino)
- via San Marino (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Briccarello e corso Unione Sovietica)
- corso Unione Sovietica (ambo i lati, nel tratto compreso tra via San Marino e piazzale San Gabriele da Gorizia)
- piazzale San Gabriele da Gorizia (tutto)
- corso Galileo Ferraris (ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale San Gabriele da Gorizia e corso Montelungo)
- corso Montelungo (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e corso IV Novembre).

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO



- altresì, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
- l'Ordinanza prefettizia n. 7117 del 3/08/2023 avente ad oggetto: "Ordine e Sicurezza pubblica - Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona per tutti gli incontri in programma allo Stadio Grande Torino di Torino. Stagione calcistica 2023/2024".

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione dell'evento indicato in oggetto, che avrà luogo a Torino presso Inalpi Arena in Piazzale Grande Torino 123:

- da **mercoledì 14 a sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 13.00** e fino a cessate esigenze e **Domenica 18 febbraio 2024 dalle ore 08.00** e fino a cessate esigenze nell'area cittadina compresa tra le seguenti vie e piazze:

- corso IV Novembre (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Montelungo e via Barletta)
- via Barletta (ambo i lati nel tratto compreso tra corso IV Novembre e via Ettore Fieramosca)
- via Ettore Fieramosca (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Barletta e corso Sebastopoli)
- corso Sebastopoli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Fieramosca e via Tripoli)
- via Carlo Castelnuovo delle Lanze (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Baltimora)
- via Baltimora (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Carlo Castelnuovo della Lanze)
- via Baltimora (nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Tripoli)
- corso Agnelli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Baltimora e via Filadelfia)

- via Filadelfia (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Leo Lanfranco)
- via Lanfranco (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Filadelfia e via Bainsizza)
- via Bainsizza (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Lanfranco e corso Agnelli)
- corso Agnelli (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Bainsizza e via Boston)
- via Boston (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Agnelli e via Briccarello)
- via Briccarello (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Boston e via San Marino)
- via San Marino (ambo i lati, nel tratto compreso tra via Briccarello e corso Unione Sovietica)
- corso Unione Sovietica (ambo i lati, nel tratto compreso tra via San Marino e piazzale San Gabriele da Gorizia)
- piazzale San Gabriele da Gorizia (tutto) .
- corso Galileo Ferraris (ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale San Gabriele da Gorizia e corso Montelungo)
- corso Montelungo (ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e corso IV Novembre)

Il divieto di:

- A) vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;
- B) consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato;
- C) la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico oltre i 5°.

Sono fatte salve le deroghe previste dall'Ordinanza prefettizia prot. n. 7117/2023 del 03/08/2023.

Resta altresì invariata la disciplina nazionale in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche in occasione di eventi privati.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650



del Codice Penale;

- è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 - Dipartimento Commercio Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo